

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Contratto di assicurazione multirischio per la casa

SarainCasa

Modello: 51AC **Edizione:** Ed 04/2018

Set Informativo

Modello: SINF50AC **Edizione:** Ed 01/2019

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti in polizza al Fabbricato e al Contenuto.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi previsti dalla combinazione richiamata sulla Scheda di polizza.

Gli eventi garantiti sono:

- ✓ Incendio
- ✓ Implosione, esplosione e scoppio
- ✓ Fulmine
- ✓ Caduta aeromobili
- ✓ Fumi, gas e vapori
- ✓ Onda sonora
- ✓ Urto di veicoli stradali
- ✓ Caduta ascensori e montacarichi
- ✓ Caduta antenne e parabole
- ✓ Mancato freddo provviste in refrigerazione
- ✓ Guasti alle cose assicurate
- ✓ Caduta alberi
- ✓ Demolizione, sgombero, trattamento e trasporto residui sinistro
- ✓ Rimozione, deposito e ricollocamento contenuto
- ✓ Spese per alloggio sostitutivo
- ✓ Onorari perito
- ✓ Pigioni non percepibili
- ✓ Nuova progettazione ed oneri di concessione edilizia
- ✓ Rimpiazzo combustibile
- ✓ Rifacimento documenti personali
- ✓ Indennità incendio autovettura e/o motociclo
- ✓ Fenomeno elettrico
- ✓ Eventi socio-politici
- ✓ Eventi atmosferici
- ✓ Grandine
- ✓ Sovraccarico neve
- ✓ Danni da acqua
- ✓ Gelo
- ✓ Occlusione tubazioni e condutture
- ✓ Spese di ricerca e riparazione rottura tubazioni
- ✓ Dispersione gas

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c.. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Incendio ed altri danni ai beni (opzionale)
Furto e rapina (opzionale)
Cristalli (opzionale)
Responsabilità civile (opzionale)
Spese veterinarie (opzionale)
Tutela legale (opzionale)
Assistenza (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati Contenuto: roulotte, veicoli di cilindrata superiore a 50 cc., natanti, eventuali beni oggetto di "contratto di leasing" qualora siano garantiti con apposita assicurazione.
- ✗ Non sono considerati Fabbricato: l'area sulla quale il fabbricato è costruito, i parchi, gli alberi, le attrezzature, gli impianti sportivi e per giochi, le piscine, le strade private, le pavimentazioni all'aperto, le tubazioni interrate e tutto quanto indicato alla voce Contenuto.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società in ogni caso non risponde dei danni:

- ! causati da: atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- ! causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe;
- ! causati da: esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi;
- ! di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati;
- ! indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito del fabbricato o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- ! ad alberi, fiori e coltivazioni in genere.



Dove vale la copertura?

L'ambito geografico è l'ubicazione del bene assicurato.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 c.c..



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile: semestralmente, con applicazione di un aumento, a titolo di interesse, del 3%; mensilmente (solo in caso di pagamento mediante utilizzo del SDD – Addebiti diretti SEPA) con applicazione di un aumento del 5%.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- utilizzo del SDD – Addebiti diretti SEPA), quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice;
- mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.

Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, c.c..

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Assicurazione Casa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto:

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019, ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2017

- Patrimonio netto: euro **595.226.054**
- Capitale sociale : euro **54.765.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **479.704.292**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **263.530.530,82**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **118.588.738,87**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **753.047.762,63**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **2,86** (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio ed altri danni ai beni

Si può scegliere tra diverse combinazioni dalla base alla completa, scegliendo di aggiungere alla prima garanzia quali fenomeno elettrico, eventi socio-politici, eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve, acqua condotta, gelo, occlusione tubazioni e condutture, ricerca e riparazione tubazioni e dispersione gas. Inoltre si possono aggiungere le garanzie ricorso terzi, rischio locativo, somma integrativa fenomeno elettrico, somma integrativa spese di ricerca e riparazione, impianti fotovoltaici e solari.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Furto e rapina

La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato sui beni assicurati derivanti da Furto e Rapina.

Si può scegliere di acquistare la sola garanzia Furto o aggiungere la garanzia Rapina e scippo fuori dall'abitazione.

Inoltre si possono aggiungere le somme integrative preziosi e oggetti di valore.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Responsabilità civile

La garanzia copre la Responsabilità civile della vita familiare e la Responsabilità civile del Fabbricato del Contraente e dei familiari con lui conviventi per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali

sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) indicata nella Scheda di Polizza.

Responsabilità civile	Si può scegliere di acquistare separatamente le due garanzie RC vita familiare o RC fabbricato. Inoltre si possono aggiungere le garanzie proprietà, possesso cani ed animali da sella, attività di B&B o altro affitto turistico e responsabilità civile del locatore. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Cristalli	La garanzia copre i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, dei cristalli intendendosi per tali: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, insegne esterne purché fissate al fabbricato, facenti parte del fabbricato o del contenuto relativo all'abitazione assicurata. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Spese veterinarie	La garanzia prevede il rimborso delle spese veterinarie per intervento chirurgico da infortuni o malattia e/o rimborso spese veterinarie da infortunio e malattia senza intervento chirurgico. E' possibile scegliere tra 4 forme di copertura. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Tutela legale	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Assistenza	La garanzia assistenza comprende le seguenti prestazioni: invio di un idraulico per interventi di emergenza, invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza, invio di un elettricista per interventi di emergenza, invio di un fabbro o falegname, spese di albergo, rientro anticipato per danni all'abitazione, rimborso spese servizio di vigilanza, rimborso spese collaborazione domestica, rimborso spese baby sitter per minori di anni 15 o badante per persone anziane e rimborso spese di trasloco. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Impianto di allarme	GARANZIA FURTO - Dichiarando in polizza la presenza di un impianto di allarme con caratteristiche conformi a quanto in essa indicate, si ha diritto ad uno sconto. Qualora l'impianto di allarme non abbia tutti i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 15%.
Incendio a Valore intero	GARANZIA INCENDIO – Se il Contraente sceglie l'alternativa a Valore Intero il premio della partita incendio sarà inferiore.
Formula single	GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE - Se il Contraente dichiara di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare ha diritto ad uno sconto.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Somma integrativa per Fenomeni Elettrici	GARANZIA INCENDIO - Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto nella garanzia fenomeni elettrico.
Somma integrativa per Spese di Ricerca e Riparazione	GARANZIA INCENDIO - Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto nella garanzia spese di ricerca e riparazione della rottura delle tubazioni.
Somma integrativa per Preziosi ovunque posti nell'abitazione	GARANZIA FURTO - Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto nei limiti di indennizzo dei preziosi purché siano posti (ovunque riposti) all'interno dell'abitazione assicurata. La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.
Somma integrativa per Preziosi custoditi in cassaforte	GARANZIA FURTO - Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, , sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto nei limiti di indennizzo dei preziosi purché siano custoditi in Cassaforte e la stessa sia violata con scasso. La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.
Somma integrativa per Oggetti di valore	GARANZIA FURTO - Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto nei limiti di indennizzo degli oggetti di valore purché siano comunque posti all'interno dell'abitazione assicurata. La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione, ossia: il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente;
- i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
- le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente previsto da apposito articolo;
- ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

MANCATO FREDDO ALLE PROVVISSE IN REFRIGERAZIONE - mancato freddo alle provviste in refrigerazione, custodite in frigoriferi o congelatori, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

e solo in conseguenza di:

- eventi garantiti dalla presente combinazione (combinazione BASE);
- accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con uno scoperto del 10% con il minimo di € 50. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a € 300.

LA DEMOLIZIONE, LO SGOMBERO, IL TRATTAMENTO ED IL TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO – Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo con un minimo comunque indennizzabile di € 1.500.

RIMOZIONE, DEPOSITO E RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO - se il fabbricato assicurato è adibito a dimora abituale, a condizione che tali operazioni si rendano indispensabili per consentire il ripristino del fabbricato stesso. La garanzia è operante esclusivamente se risulta assicurato il Contenuto, ed è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro.

ALLOGGIO SOSTITUTIVO PER INAGIBILITÀ DELL'ABITAZIONE ASSICURATA - purché dichiarata da parte delle autorità competenti, per il tempo necessario al ripristino della medesima. La garanzia è prestata fino al massimo di € 70 al giorno e di € 7.000 per periodo di assicurazione. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

In tale estensione viene ricompreso anche il pensionamento e custodia di cani e gatti di proprietà dell'Assicurato, resesi necessarie dalla suddetta inagibilità, con un limite massimo di indennizzo di 1000 euro per sinistro e danno assicurativo.

ONORARI DEL PERITO - che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalla Procedura per la valutazione del danno, nonché quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 2.000 per sinistro.

PIGIONI NON PERCEPIBILI - per il fabbricato assicurato, regolarmente locato a terzi e rimasto danneggiato. Ciò per il tempo strettamente necessario al suo ripristino, comunque non oltre il limite di sei mesi e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato.

NUOVA PROGETTAZIONE ED ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA - fino alla concorrenza del 4% dell'indennizzo per il fabbricato a condizione che lo stesso sia stato ricostruito e che la ricostruzione sia avvenuta entro 24 mesi dalla data di definizione del danno, salva comprovata forza maggiore.

RIMPIAZZO COMBUSTIBILE (NAFTA, GASOLIO, KEROSENE) - in caso di spargimento di tali sostanze a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento al servizio del fabbricato, cisterne comprese, con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro di € 2.000.

RIFACIMENTO DI DOCUMENTI PERSONALI - quali patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il limite per sinistro di € 300.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

AUTOVETTURA E/O DAL MOTOCICLO DI PROPRIETÀ DEL CONTRAENTE O DEL SUO NUCLEO FAMILIARE - La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termine dell'assicurazione Incendio ed altri danni ai beni, in aumento all'indennizzo dovuto, anche in eccedenza alla somma assicurata, riconosce un'indennità aggiuntiva pari ad € 1.000 – che rappresenta anche l'indennizzo massimo per sinistro ed anno assicurativo - in caso di incendio subito dall'autovettura e/o dal motociclo di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare, custodito nel fabbricato assicurato (comprese pertinenze).

La garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, sia validamente assicurato con polizza di Responsabilità Civile di Sara Assicurazioni, e che la stessa non preveda la copertura per i danni da incendio.

FENOMENO ELETTRICO - quali correnti, variazione di corrente, sovratensione, corto circuito, difetti di isolamento, scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine o ad elettricità atmosferica o se causati da incendio, esplosione e scoppio:

- agli impianti e circuiti elettrici od elettronici facenti parte del fabbricato;
- agli impianti e circuiti elettrici od elettronici ad utilità esclusiva della piscina al servizio del fabbricato assicurato;
- alle apparecchiature mobili elettriche od elettroniche in genere (compresi elettrodomestici, fono-audiovisivi, personal computer);
- agli impianti di allarme, prevenzione e segnalazione; facenti parte del Contenuto.

Questa garanzia viene prestata sino ad un massimo di € 2.000 complessivamente per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150.

EVENTI SOCIO-POLITICI - cioè commessi da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi anche con impiego di ordigni esplosivi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, compresi i vandalismi verificatesi in occasione di furto o rapina.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150.

I danni causati a serramenti in occasione di furto tentato o consumato nonché derivanti da furto degli stessi sono compresi in garanzia sino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo.

EVENTI ATMOSFERICI – quali: uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, abbattute o fatte crollare, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non) posti nelle vicinanze delle cose assicurate.

I danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato sono compresi solo se causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150.

La Società indennizza altresì i danni alle tende frangisole, a bracci od a cappottina, provocati dagli eventi atmosferici anzidetti, purché abbiano causato anche un danno alla struttura fissa metallica della stessa tale che ne pregiudichi il normale uso.

Tale estensione è prestata con detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00 e con il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

GRANDINE - La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: serramenti in materia plastica, vetrate, lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e lucernari in genere.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150. In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per periodo assicurativo, importo superiore al 5% della somma assicurata per il fabbricato.

SOVRACCARICO DI NEVE SUI TETTI – La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuto a seguito del crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal peso della neve, intendendosi per crollo:

- il completo distacco o caduta di una porzione di fabbricato;
- la deformazione della struttura portante del fabbricato tale da compromettere la stabilità e determinando un'evidente pericolo di rovina; la semplice deformazione non avente caratteristiche di cui sopra, non rappresenta crollo.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150.

In nessun caso la Società pagherà per periodo di assicurazione importo superiore al 40% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

BAGNAMENTO CAUSATO DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DI ALTRI LIQUIDI - conseguente a rottura accidentale di:

- tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento (compresa caldaia autonoma e termosifoni), canali di gronda e pluviali, installati nel fabbricato assicurato, comprese le tubazioni e condutture interrato di pertinenza;
 - elettrodomestici, e dei relativi raccordi mobili, purché in metallo e pvc.
- In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 100.

Limitatamente alle tubazioni e condutture interrato, in caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con franchigia di € 250, e con il massimo indennizzo di € 3.000 per sinistro e per anno assicurativo.

La Società rimborsa inoltre il costo del maggiore consumo dell'acqua derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette pagate nell'anno precedente.

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500, nei limiti della somma assicurata per la presente garanzia, con franchigia di € 50.

GELÒ – A deroga di quanto previsto al punto 'Spargimento di acqua o di altri liquidi', la Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche quando la rottura di condutture e/o tubazioni, installate all'interno del fabbricato assicurato o nell'edificio di cui questo fosse eventualmente porzione, sia stata causata da gelo.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore al 10% della somma assicurata rispettivamente per fabbricato e contenuto.

OCCLUSIONE DI TUBAZIONI E CONDUTTURE NONCHÉ TRABOCCO O RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA - La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto 'Spargimento di acqua', nei limiti in esso previsti, indennizza i danni conseguenti a occlusione di: tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato assicurato o nell'edificio di cui questo fosse eventualmente porzione nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato assicurato (con esclusione delle fognature pubbliche).

Sono compresi i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora l'occlusione non sia stata provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine, la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DELLA ROTTURA DELLE TUBAZIONI – A deroga di quanto previsto al punto 'Spargimento di acqua o di altri liquidi', al punto 'Gelo' ed al punto 'Occlusione di tubazioni e condutture nonché trabocco e rigurgito della rete fognaria', la Società, in caso di sinistro indennizzabile in base ai medesimi, od in base alla garanzia, purché espressamente richiamata sul frontespizio di polizza, "Proprietà del fabbricato", rimborsa inoltre le spese relative al fabbricato assicurato:

- sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazioni o condutture, canali di gronda e pluviali che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- necessariamente sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua nonché per demolire e ripristinare le parti murarie.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sotto indicate.

La garanzia è operante esclusivamente qualora sia assicurata la partita Fabbricato.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.500 per sinistro, con il massimo di € 5.000 per annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro.

DISPERSIONE DI GAS – In caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sotto indicate.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro.

La Società rimborsa inoltre il costo del maggiore consumo del gas derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell'anno precedente.

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500, nei limiti della somma massima assicurata per la presente garanzia, con franchigia di € 50.

COSE PORTATE IN VILLEGGIATURA - Nel caso di assicurazione della dimora abituale, la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati a capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura diversi da quelli assicurati, compresi alberghi, hotel, pensioni, motel, ubicati in Europa, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tali luoghi dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto e fermi i limiti di indennizzo della partita Contenuto.

La Società in ogni caso non indennizzerà importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 100.

LIMITI DI INDENNIZZO CONTENUTO - La Società, per i danni al Contenuto indennizzerà per:

- a) Preziosi e Valori (escluso Denaro): non più del 30% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 20.000;
- b) Denaro: fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000;
- c) Oggetti di valore: fino ad un massimo di € 15.000 per singolo oggetto, servizio di argenteria, raccolta o collezione;
- d) cicli o ciclomotori (non superiori a 50 c.c.): se custoditi all'interno del fabbricato assicurato, fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000 per singolo ciclo o ciclomotore;
- e) cose custodite nelle dipendenze: esclusivamente i danni a cose facenti parte dell'Arredamento, ivi comprese biciclette, e fino al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000 per singolo oggetto.

DIMORA NON ABITUALE - Qualora il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza risulti essere dimora non abituale, la Società, limitatamente alla garanzia danni da bagnamento, in nessun caso sarà tenuta a pagare importo superiore ad € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 350 per singolo sinistro.

GARANZIE AGGIUNTIVE

RICORSO TERZI - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti alle cose di terzi (compresi i locatari), cagionati da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termini di polizza.

La copertura è estesa ai danni:

- a) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
 - b) causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali dell'abitazione (e al relativo contenuto), presa in locazione per villeggiatura dell'Assicurato e/o dai suoi familiari con lui conviventi.
- Tale estensione è prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale assicurato.

RISCHIO LOCATIVO - Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato -Rischio Locativo, la Società, nei soli casi di responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati, dagli eventi garantiti dalla presente assicurazione Incendio e altri danni ai beni.

Inoltre la Società risponde anche dei danni materiali e diretti, causati da incendio, implosione, esplosione e scoppio, all'arredamento dell'abitazione se di proprietà del locatore. In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere importo superiore ad € 20.000 per sinistro ed anno assicurativo.

Decorazioni e rivestimenti interni : la somma assicurata alla voce Fabbricato Rischio Locativo comprende anche decorazioni, rivestimenti interni, tappezzerie, moquette ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di Fabbricato, le cui spese di ricostruzione debbono essere sostenute dal Contraente locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate. Per tali spese, in caso di sinistro non verrà applicata la "regola proporzionale" di cui all'art. 1907 c.c. e in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 20.000 per sinistro e per anno assicurativo.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – La Società indennizza, nei limiti della somma indicata sulla Scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico od all'impianto solare, al servizio del fabbricato assicurato, collaudati e installati sui tetti ovvero montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno, pronti per l'uso cui sono destinati, causati dagli eventi ed alle condizioni di seguito indicate:

- da eventi atmosferici e grandine - In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 15%, con un minimo di 250 €.

In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, importo superiore al 50% del valore dell'impianto.

- da danni elettrici all'impianto - La garanzia è con lo scoperto del 10% minimo € 300.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 50% del valore complessivo dell'impianto.

- da eventi sociopolitici - In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 150.

Di furto - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 300. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore all'50% della somma assicurata.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – DANNI DI FURTO - La Società, indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato di furto dell'impianto fotovoltaico o solare. Sono condizioni essenziali per l'efficacia della presente garanzia, le seguenti:

a) l'impianto assicurato sia installato sul tetto del Fabbricato indicato sulla scheda di copertura, ad un'altezza in linea verticale, non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di particolare agilità;

b) l'asportazione (o tentativo) sia avvenuta mediante sganciamento, effrazione o rottura degli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;

c) gli impianti assicurati siano installati su fabbricati abitati;

d) gli impianti devono essere installati adottando almeno 1 (uno) dei seguenti sistemi di antifurto:

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici ai relativi sostegni siano stati saldati o abbiano la testa spaccata o siano di tipo "anti-furto";

2. tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;

3. sia presente un sistema antifurto di localizzazione GPS;

4. sia presente un sistema di sensori ottici di superficie indirizzati.

Qualora venga meno una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) c) o d) del presente articolo, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 300. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore all'50% della somma assicurata.

ESCLUSIONI E RIVALSE

IMPLOSIONE, ESPLOSIONE O SCOPPIO - Sono esclusi i danni alle macchine ed agli impianti nei quali detto evento si sia verificato, qualora l'evento sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

FULMINE - Esclusi i danni elettrici conseguenti ad esso ad impianti ed apparecchi in genere elettrici ed elettronici.

FENOMENO ELETTRICO - Sono esclusi i danni:

- a lampade in genere, interruttori, valvole termoioniche, tubi elettronici, fusibili, trasformatori elettrici, generatori di corrente;

- causati da difetti di materiale o di costruzione o dovuti ad usura, deterioramento o manomissione o riconducibili ad inadeguata o difettosa manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante operazioni di collaudo o prova;

- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o fornitore;

- ad impianti fotovoltaici ed impianti solari;

- a software.

EVENTI SOCIO-POLITICI - Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione, scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i locali per oltre 5 giorni consecutivi;

- verificatisi in corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto;

- imputabili a saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;

- dovuti a scritte od imbrattamento dei muri esterni;

- subiti da impianti fotovoltaici e solari

- di furto, rapina, estorsione tentati o consumati, di saccheggio, ed ammanchi di qualsiasi genere, subiti dal Contenuto.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESCLUSIONI E RIVALSE

EVENTI ATMOSFERICI- Sono esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra:

- subiti da: vetrate, lucernari in genere, verande, recinzioni non in muratura, impianti fotovoltaici e solari, insegne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, nonché tutte le cose poste sotto gli stessi;
- subiti da lastre in cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica (inclusi i serramenti se in materia plastica) per effetto della grandine;
- causati da gelo, sovraccarico di neve, valanghe o slavine, cedimento, smottamento o franamento del terreno, mareggiate o penetrazione di acqua marina, fuoriuscita di corsi d'acqua o specchi d'acqua, allagamenti, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno o insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

SOVRACCARICO DI NEVE SUI TETTI – Sono esclusi i danni:

- causati da valanghe o slavine;
- causati da gelo;
- ai fabbricati non conformi alle normative relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto;
- ai fabbricati in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura; al loro contenuto;
- ai fabbricati in cattivo stato di conservazione od in stato di abbandono;
- ai lucernari, alle vetrate ed ai serramenti, a gronde e pluviali, ai pannelli solari ed impianti fotovoltaici, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che siano causati da crollo del tetto per sovraccarico di neve.

BAGNAMENTO CAUSATO DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DI ALTRI LIQUIDI – Sono esclusi i danni:

- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- derivanti da rotture causate da gelo;
- derivanti da rotture ad impianti di irrigazione.

La Società non rimborsa, inoltre, le spese per la demolizione e il ripristino delle parti murarie e per la sostituzione delle tubazioni danneggiate, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento.

GELO – Sono esclusi i danni :

- da spargimento di acqua proveniente da condutture esterne o interrate;
- in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

OCCLUSIONE DI TUBAZIONI E CONDUTTURE - Sono sempre esclusi i danni da occlusione di impianti di irrigazione.

DISPERSIONE DI GAS – Sono escluse tutte le spese che non sono:

- a) sostenute per riparare o sostituire le tubazioni che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sotto indicate.

RICORSO TERZI – Non sono considerati terzi:

- a) il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini, se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge od il convivente "more uxorio" del Contraente;
- b) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
- c) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio;
- d) limitatamente alla sola responsabilità civile riconducibile all'Assicurato in relazione al rischio della proprietà del Fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato, sono considerati terzi solo se con lui non conviventi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga o usi a qualsiasi titolo nonché quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni	<u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Per i danni: - danni elettrici all'impianto, sono comunque esclusi i danni indiretti da mancata produzione di energia elettrica. - danni di furto, sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere. RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia, in caso di sinistro indennizzabile, salvo il caso di dolo, ai diritti di surrogazione di cui all'art. 1916 del c.c. verso le persone che, in qualità di ospiti dell'Assicurato, siano presenti nella sua abitazione o verso quelle di cui deve rispondere a norma di legge, verso i dipendenti in genere, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Furto e rapina	<u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> RAPINA DEL CONTENUTO - Avvenuta nei locali dell'abitazione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. In tal caso la Società rimborsa inoltre, con il massimo per ciascun sinistro di € 1.000, le spese sanitarie, sostenute a seguito di infortunio subito dall'Assicurato o dai suoi familiari in occasione della rapina. FURTO O RAPINA IN LOCALITÀ DI VILLEGGIATURA – Furto o rapina di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi portati in abitazioni di villeggiatura (esclusi alberghi, hotel, motel e simili) ubicati in Italia, purché il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, fermi i limiti di indennizzo previsti per la partita Contenuto e le norme sui mezzi di protezione e chiusura dei locali. FURTO COMMESSO O AGEVOLATO CON DOLO DAGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E DAI COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE - Tale estensione è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria. Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% e con il limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro ed anno assicurativo. TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE A DANNO DEL CONTRAENTE O DI UN COMPONENTE DEL SUO NUCLEO FAMILIARE PURCHÉ CONVIVENTI - intendendosi per tale la sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata. Non sono considerate truffa tra le mura domestiche gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro di preziosi e valori, contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggiri, nonché gli eventi che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali. Tale estensione opera solo qualora il soggetto vittima del raggiri abbia superato i 70 anni di età e viene prestata con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro ed anno assicurativo. DANNEGGIAMENTI E ATTI VANDALICI CAUSATI AL CONTENUTO DAI LADRI IN OCCASIONE DEL REATO (FURTO O RAPINA), COMMESSO O TENTATO - La garanzia si estende al fabbricato e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura, nonché al furto di serramenti, con il massimo di € 2.500 per sinistro e per anno assicurativo. SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI CHIUSURA - l'assicurazione comprende, inoltre, nei limiti della somma assicurata, il rimborso delle spese sostenute per migliorare/potenziare, mediante la blindatura di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, in aggiunta ai mezzi preesistenti, l'efficacia dei mezzi di chiusura preesistenti al sinistro, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine dell'assicurazione furto. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo. FURTO DI EFFETTI PERSONALI IN DEPOSITO PRESSO TERZI DI MOBILI, VESTIARIO ED EFFETTI PERSONALI TEMPORANEAMENTE IN DEPOSITO O RIPARAZIONE PRESSO TERZI - La garanzia è prestata con il massimo di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo. FURTO DI GRONDE E PLUVIALI - Furto di gronde e pluviali: la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto e guasti di gronde e pluviali causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Agli effetti della presente garanzia: - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari ad € 250; - In nessun caso la Società risarcirà importo superiore ad € 2.000 per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER MATRIMONIO E FESTIVITÀ NATALIZIE - Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:

- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data;

dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio.

FURTO BAGAGLI - La Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 500 per sinistro ed anno, il furto – purché l'autovettura sia violata con scasso - e la rapina, di bagagli costituiti da effetti personali (esclusi preziosi e valori) che si trovino, limitatamente al periodo orario dalle ore 6,00 alle 22,00, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato o dai suoi familiari

conviventi, con cristalli alzati totalmente e portiere chiuse a chiave. Fanno eccezione gli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci.

Tale garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, sia validamente assicurato con polizza di Responsabilità Civile di Sara Assicurazioni, e che la stessa non preveda la copertura per i danni da furto.

CONTENUTO - La Società per i danni al Contenuto indennizzerà per:

a) Preziosi e Valori (escluso Denaro): non più del 50% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di:

- € 8.000, se ovunque riposti;

- € 20.000, se custoditi in cassaforte e se la medesima è stata violata con scasso;

b) Denaro: fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000;

c) Oggetti di valore: fino ad un massimo di € 15.000 per: singolo oggetto, servizio di argenteria, raccolta o collezione;

d) cicli o ciclomotori (non superiori a 50 c.c.): se custoditi all'interno del fabbricato assicurato, fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000 per singolo ciclo o ciclomotore;

e) cose custodite nelle dipendenze: esclusivamente i danni a cose facenti parte dell'Arredamento, ivi comprese biciclette, e fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000 per singolo oggetto.

Qualora dal frontespizio di polizza risulti che il fabbricato assicurato è destinato ad Affittacamere/Casa od appartamento per vacanze, la garanzia di cui alla presente sezione viene prestata limitatamente al solo Arredamento.

DIMORA NON ABITUALE – Qualora il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza risulti essere dimora non abituale dell'Assicurato, vale quanto segue:

1) Disabitazione dei locali

A deroga di quanto previsto nelle 'Esclusioni', la garanzia vale qualunque sia la durata della disabitazione ad eccezione di Preziosi e Valori, Oggetti di Valore, Raccolte e Collezioni e Denaro, per i quali la garanzia si intende limitata al solo periodo di effettiva abitazione dei locali da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari con lui conviventi.

In caso di sinistro avvenuto a locali disabitati, si applica lo scoperto del 25%.

2) Danneggiamenti e atti vandalici al fabbricato e ai mezzi di protezione e di chiusura

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia 'Atti vandalici', i danni al fabbricato e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura, nonché il furto di serramenti sono garantiti con il massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

RAPINA O SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE - La Società indennizza i danni derivanti da rapina o scippo fuori dall'abitazione, ma comunque entro i confini del territorio nazionale, di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro commessi sull'Assicurato o sui suoi familiari conviventi mentre detengono le suddette cose. La Società rimborsa inoltre:

- i danni alle cose sopraindicate causate dall'autore dello scippo o della rapina (commessi o tentati);

- le spese sostenute per il rifacimento dei documenti personali sottratti e la modifica o sostituzione della serratura delle porte di accesso all'abitazione assicurata, in caso di sottrazione delle relative chiavi;

- le spese sanitarie, sostenute a seguito di infortunio subito dall'Assicurato o dai suoi familiari in occasione della rapina o dello scippo. La garanzia non vale:

- per i minori di 14 anni, se non accompagnati da persona maggiorenne;

- per preziosi e valori che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri;

- per cicli e ciclomotori.

La garanzia è prestata, complessivamente per l'Assicurato e i suoi familiari, sino alla concorrenza della somma assicurata, indicata nella Scheda di Polizza, senza tener conto dei limiti di indennizzo previsti dall'art. 2.2, ma con il massimo per ogni sinistro di € 1.000 per denaro e di € 1.000 per le spese sanitarie. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10%.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina	<u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> DANNEGGIAMENTI E ATTI VANDALICI CAUSATI AL CONTENUTO DAI LADRI - Sono esclusi da questa garanzia i danni di incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del reato commesso o tentato. RAPINA O SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE - La garanzia non vale: • per i minori di 14 anni, se non accompagnati da persona maggiorenne; • per preziosi e valori che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri; • per cicli e ciclomotori. Sono esclusi i danni: a) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: • persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; • persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; • persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o domestici; • incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; b) verificatisi in occasione di incendio, di esplosioni anche nucleari e scoppi, radiazioni e contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente a preziosi, valori, raccolte o collezioni l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; d) indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi. e) subiti da impianti fotovoltaici e solari.
Responsabilità civile	<u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati. VITA FAMILIARE PROPRIETÀ ED USO, ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE, DI TENDE, ROULOTTES, CAMPER, AUTOCARAVAN, CARRELLI TRAINABILI E RELATIVE ATTREZZATURE, COMPRESI QUELLI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO - La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di € 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione. DANNI A COSE ALTRUI DOVUTI AD INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO DI COSE DELL'ASSICURATO O DA LUI DETENUTE (ESCLUSI VEICOLI E NATANTI A MOTORE) - purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l'Assicurato affitti una abitazione (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 C.C. per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio. La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di €100.000 per sinistro e periodo di assicurazione. INTERRUZIONE A O SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE O DI SERVIZI - purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 1.000 per sinistro, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione . DANNI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLA PRIVACY – La Società tiene indenni l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni : derivanti dalla violazione della legge sulla privacy - di immagine - alla vita di relazione - alla reputazione, cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge , derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy. La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di € 5.000 e con una franchigia assoluta di € 500.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

PROPRIETA' FABBRICATO

INTERRUZIONE O SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE O DI SERVIZI - purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 1.000 per sinistro, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione.

INQUINAMENTO DELL'ARIA, DELL'ACQUA O DEL SUOLO - provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del fabbricato. La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000, fino a concorrenza di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

PROPRIETÀ, POSSESSO ED UTILIZZO DI CANI E DI ANIMALI DA SELLA - La garanzia è estesa alla responsabilità derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella ad uso privato. L'Assicurazione vale anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito (purché questi non svolgano per professione l'attività) e con il consenso dell'Assicurato, l'animale.

La garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile: "cani impegnativi" (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 – G.U. Serie Generale n° 68 del 23/03/2009 prorogata con Ordinanza 28 agosto 2014 - GU Serie Generale n.208 del 8-9-2014).

Qualora sulla Scheda di copertura risulti invece indicato "compresi n. x "cani impegnativi" la presente Condizione aggiuntiva si intende estesa al numero di "cani impegnativi" indicato in polizza.

L'estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 100 per sinistro.

FORMULA SINGLE - Il Contraente dichiara di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare. La garanzia Vita Familiare opera quindi esclusivamente a condizione che dallo stato di famiglia del Contraente risulti che lo stesso ne sia l'unico componente.

Qualora al momento del sinistro dallo stato di famiglia del Contraente risultino essere presenti altre persone oltre allo stesso la garanzia Vita Familiare si intenderà comunque operante previa applicazione in caso di sinistro di uno scoperto del 20%.

ESCLUSIONI E RIVALSE

Non sono considerati terzi:

1) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione: il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente;

2) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;

3) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali;

4) ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato.

L'assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti:

a) dalla proprietà di beni immobili, salvo proprietà di strade private, aree scoperte in genere, antenne o parabole televisive non centralizzate, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini; purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione;

b) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi salvo quanto previsto nelle garanzie di Responsabilità civile derivante dal servizio di alloggio e prima colazione (attività ricettive a conduzione familiare -Bed and Breakfast), Responsabilità civile del Locatore - Fabbricato Locato a Terzi e Responsabilità Civile Affitto turistico;

c) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto di seguito riportato:

- esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli);



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile

- messa in moto o guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RCA obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
 - guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'assicurato. Resta ferma l'esclusione per i danni a cose;
 - dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in "dotazione", con esclusione dei danni a detti veicoli;
 - danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate e purché non sia operante la polizza di RC obbligatoria veicoli;
- d) a animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) da furto;
- f) a cose altrui a seguito di incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato, salvo proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, salvo quanto appositamente previsto in specifiche garanzie;
- g) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto appositamente previsto in specifiche garanzie;
- h) da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, relativamente alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato.
- i) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del fabbricato;
- j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale;
- l) da proprietà, possesso ed utilizzo di cani, animali da sella e di altri animali da animali domestici e da cortile, ad uso privato;
- m) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- n) da presenza di amianto;
- o) da paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere.

VITA FAMILIARE

CADUTA DI NEVE E GHIACCIO NON TEMPESTIVAMENTE RIMOSSI DA CORNICIONI, TETTI E COPERTURE IN GENERE DEL FABBRICATO – La garanzia è prestata con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso.

PROPRIETÀ, POSSESSO ED UTILIZZO DI ANIMALI DOMESTICI E DA CORTILE AD USO PRIVATO - Con esclusione dei cani.

ESERCIZIO, A PURO SCOPO RICREATIVO, DI ATTIVITÀ SPORTIVE DI PRATICA COMUNE, ANCHE CON PARTECIPAZIONE A PROVE, GARE E RELATIVI ALLENAMENTI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO IN GENERE - Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ, ANCHE COMPETITIVE, DI AUTOMODELLISMO, NAVIMODELLISMO ED AEROMODELLISMO – E' esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli) Sono esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti.

DANNI A COSE ALTRUI DOVUTI AD INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO DI COSE DELL'ASSICURATO O DA LUI DETENUTE - Esclusi veicoli e natanti a motore.

MANCATA SORVEGLIANZA DI MINORI TEMPORANEAMENTE AFFIDATI ALL'ASSICURATO, COMPRESI I DANNI CORPORALI DA ESSI SUBITI - Ferma l'esclusione dei danni a cose.

DALLA GUIDA, DA PARTE DI FIGLI MINORI O INCAPACI PER LEGGE, DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI - Ferma l'esclusione per i danni a cose.

DANNI CAGIONATI A TERZI NELLA QUALITÀ DI TRASPORTATO SU VEICOLI, MOTOVEICOLI E NATANTI DI PROPRIETÀ ALTRUI CHE NON SIANO A LUI LOCATI O DATI IN "DOTAZIONE" – La garanzia è prestata con esclusione dei danni a detti veicoli.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile	<u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> LESIONI SUBITE DAGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI ANCHE OCCASIONALI, COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE, BABY-SITTER, COLF E PERSONE ALLA PARI IN OCCASIONE DI LAVORO O DI SERVIZIO - Con esclusione delle malattie professionali. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIALI E DI VOLONTARIATO LIMITATAMENTE ALLA RESPONSABILITÀ PERSONALE - Con esclusione delle attività sanitarie. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO CADUTA DI NEVE E GHIACCIO NON TEMPESTIVAMENTE RIMOSSI DA CORNICIONI, TETTI E COPERTURE IN GENERE DEL FABBRICATO – La garanzia è prestata con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PROPRIETÀ, POSSESSO ED UTILIZZO DI CANI E DI ANIMALI DA SELLA – La garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile: “cani impegnativi” RESPONSABILITÀ CIVILE DEL LOCATORE - FABBRICATO LOCATO A TERZI – Con esclusione dei danni derivanti da vizio o difetto originario degli arredi stessi o di loro componenti. RESPONSABILITÀ CIVILE AFFITTO TURISTICO - Sono sempre esclusi i danni a cose.
Cristalli	<u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> La Società indennizza i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, dei cristalli (per cristalli devono intendersi: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, insegne esterne purché fissate al fabbricato) facenti parte del fabbricato o del contenuto relativo all'abitazione assicurata. La garanzia è operante anche per la rottura: • causata con colpa grave dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge; • verificatasi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, sommosse o tumulti popolari; • conseguente a eventi atmosferici quali: trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine; e comprende le relative spese di trasporto e di posa in opera. La garanzia è prestata, a Primo Rischio Assoluto, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza, con il massimo di € 2.500 per singolo cristallo. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 50. Qualora il proprietario dell'abitazione sia diverso dal Contraente l'assicurazione è prestata per conto di chi spetta. <u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> Sono esclusi i danni: a) causati da: • atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni o sgombero da qualunque autorità ordinati; • terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo; • crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato; • restauro dei locali, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze; • lavori su cristalli od ai relativi supporti, sostegni o cornici; • operazioni di trasloco, rimozione dei cristalli o degli infissi o dei mobili su cui gli stessi sono collocati; b) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi; c) alle cornici, intelaiature nonché ai cristalli aventi particolare valore artistico; d) di rigature, screpolature o scheggiature; e) di cristalli che alla data di decorrenza della presente polizza, non fossero integri ed esenti da difetti. RINUNCIA ALLA RIVALSA - La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione verso terzi previsto dall'art. 1916 c.c.
Spese veterinarie	<u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> Opzione Intervento chirurgico Base: Rimborso spese per intervento chirurgico da infortunio o malattia: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00. Opzione Completa Base: rimborso spese per intervento chirurgico da infortunio o malattia: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00.



Ci sono limiti di copertura?

Spese veterinarie

Rimborso spese di cura da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 500,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di € 75,00.

Opzione Intervento chirurgico TOP: rimborso spese intervento chirurgico da infortunio o malattia: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.500,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00.

Opzione Completa TOP: rimborso spese intervento chirurgico da infortunio o malattia: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.500,00; il rimborso verrà effettuato previa applicazione deduzione uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00. Rimborso spese di cura da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 1000,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di € 75,00.

Spese funerarie per smaltimento del corpo dell'animale assicurato - Qualora l'animale, assicurato con garanzia Opzione Intervento chirurgico TOP o Completa TOP, deceda a causa di un infortunio o malattia indennizzabili a termini di polizza, la società rimborsa fino ad €100,00 le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato.

Per tutte le Opzioni: nel caso in cui l'animale subisca un infortunio durante la partecipazione a fiere e/o mostre all'indennizzo si applica una franchigia fissa pari ad €300,00 per sinistro.

ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione non è operante nei casi di:

- a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- c) uso professionale dell'animale;
- d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché pregresse e recidivanti;
- f) controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
- g) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi;
- h) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
- i) malattie mentali e problemi comportamentali;
- l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive;
- m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- o) soppressione e cremazione per pericolosità;
- p) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;
- q) spese di igiene dentaria;
- r) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
- s) danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo;
- t) danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, eventi atmosferici, etc);
- u) infortuni verificatisi nei primi 7 giorni di decorrenza della polizza e malattie manifestatesi nei primi 30 giorni di decorrenza della polizza;
- v) cure relative a malattie croniche;
- w) filaria/Leshmania;
- x) pandemia;
- y) richieste di indennizzo di qualsiasi genere relative al decesso dell'animale, fatta eccezione per quanto previsto nella garanzia Spese funerarie per le opzioni TOP;
- z) l'assicurazione non è operante, relativamente alla garanzia infortuni, per alcune razze di cane.

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza.

ESCLUSIONI E RIVALSE

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie e procedimenti derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, ovvero per fatti commessi in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di abuso di alcolici o uso di allucinogeni, psico-farmaci o stupefacenti;
- d) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- e) le spese per procedimenti civili e penali conseguenti ad atti di vandalismo o risse da chiunque provocati, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;



Ci sono limiti di copertura?

Tutela legale	f) le spese per controversie di natura contrattuale che hanno ad oggetto preziosi, gioielli, oggetti di valore artistico, storico e collezionistico, automotoveicoli, nonché valuta, titoli di credito, operazioni finanziarie, assicurative ed immobiliari di qualunque tipo nonché quelle originate da titolo diverso dal contratto di acquisto, quali riparazioni, manutenzioni, restauri, depositi e simili, nonché operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; g) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società. La garanzia non è altresì operante per le controversie relative a: h) fatti derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà e/o condotti dall'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto nell'Oggetto dell'assicurazione); i) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni; l) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; m) danni da inquinamento dell'ambiente; n) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nell'Oggetto dell'assicurazione; o) immobili diversi da quelli identificati in polizza; p) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva. Le suddette esclusioni si applicano anche nei confronti dei familiari e domestici dell'Assicurato.
Assistenza	<u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso la dimora assicurata un idraulico in caso di: • allagamento; • mancanza d'acqua. La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento . Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dall'idraulico, oltre al costo su indicato. La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo . INVIO DI UN TECNICO TERMIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso la dimora assicurata un idraulico in caso di: • allagamento; • mancanza totale di riscaldamento. La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento . Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dal tecnico termoidraulico, oltre al costo suindicato. La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA - In caso di black out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso la dimora assicurata un elettricista per la riparazione del danno. La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento . Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato. La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. INVIO DI UN FABBRO O FALEGNAME – In caso di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso la dimora assicurata un fabbro o un falegname per il ripristino degli accessi. La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento . Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere alla dimora assicurata o comunque nel caso in cui la funzionalità delle serrature sia compromessa e non garantisca la sicurezza della casa . Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dal fabbro o dal falegname, oltre al costo suindicato. La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. SPESE DI ALBERGO - In caso di furto, allagamento, incendio o scoppio nella dimora assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato ed eventuali familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli, parenti e affini) se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro. La Società terrà a proprio carico il costo fino ad un importo massimo complessivo di € 500 per evento. La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo.



Ci sono limiti di copertura?

Assistenza

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

RIENTRO ANTICIPATO PER DANNI ALL'ABITAZIONE - Nel caso di danni alla dimora assicurata, derivanti da furto, allagamento, incendio o scoppio, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato stesso dalla località di temporaneo soggiorno (purché al di fuori della provincia di residenza o domicilio), fornendo un biglietto ferroviario di prima classe (oppure un biglietto aereo se il viaggio di rientro è superiore ai 600 Km) sino alla concorrenza massima di € 300.

La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo .

RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA - Qualora a seguito di furto o tentato furto con scasso o effrazione (regolarmente denunciato alle autorità), la chiusura in sicurezza dell'unità abitativa assicurata non sia più garantita, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio di vigilanza sino alla concorrenza massima di € 300 per sinistro. La garanzia è attiva solo nel giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza del furto e in quello immediatamente successivo.

La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo .

RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE DOMESTICA - Qualora a seguito di furto o tentato furto (regolarmente denunciato alle autorità) presso la dimora assicurata, l'Assicurato necessiti di una collaborazione domestica per sistemare la casa, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro.

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo.

RIMBORSO SPESE BABY SITTER PER MINORI DI ANNI 15 O BADANTE PER PERSONE ANZIANE - Qualora a seguito di furto o tentato furto (regolarmente denunciato alle autorità), incendio o allagamento presso la dimora assicurata, l'Assicurato che conviva da solo con minore/i di anni 15 abbia la necessità di accudire il figlio minorenne, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro . Qualora, invece, l'Assicurato conviva con un familiare anziano non autosufficiente e al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra abbia necessità di prestargli assistenza, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro.

Le presenti prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo.

RIMBORSO SPESE DI TRASLOCO - Qualora a seguito di incendio o allagamento presso la dimora assicurata, sulla quale venga accertata dalle autorità competenti l'inagibilità totale sia necessaria la rimozione del contenuto (mobili, suppellettili, ecc.) per lavori di ripristino, la Società provvede al rimborso delle spese documentate sino alla concorrenza massima di € 600 per sinistro.

La presente prestazione viene fornita una sola volta nel corso dell'anno assicurativo .

ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti ad azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - Sono esclusi i danni dovuti a:

- rottura
- otturazione
- guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore.

Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

INVIO DI UN TECNICO TERMIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - Sono esclusi i guasti ed il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosafare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società data, ora luogo dell'evento, modalità di accadimento, circostanze che hanno originato il sinistro, conseguenze e entità approssimativa del danno.
	Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Qualora il pagamento avvenga con la modalità SDD, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito SDD, che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Ove la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società, previa lettera di svincolo assicurativo rilasciata dall'ente vincolatario, restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata, a partire dalla data in cui la Società ha avuto conoscenza dell'avvenuto svincolo, in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, determinati assumendo convenzionalmente come base di calcolo l'anno commerciale. Se la garanzia Incendio Fabbricato è prestata con la formula a "valore intero", non è previsto alcun rimborso del premio imponibile versato in caso di estinzione anticipata parziale del mutuo o del finanziamento, in quanto la partita Fabbricato è assicurata per il suo Valore di ricostruzione a nuovo: in questo caso, seppur in presenza di estinzione anticipata parziale del mutuo o del finanziamento, non si avrebbe una corrispondente diminuzione del capitale assicurato con il contratto di assicurazione; la copertura quindi continuerebbe con le sue caratteristiche originarie. In alternativa, in caso di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare la propria abitazione da eventuali danni oppure il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 46,37.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it ; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/financeservicesretail/finnet/index.en.htm Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.